

REGOLAMENTO (CEE) N. 1365/91 DELLA COMMISSIONE**del 24 maggio 1991****relativo alla determinazione dell'origine di linters di cotone, feltri e stoffe non tessute, indumenti di cuoio, calzature e cinturini per orologi di materie tessili****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1056/91 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando che la classificazione delle merci descritte nei seguenti regolamenti della Commissione si basa sulla nomenclatura della tariffa doganale comune, che a sua volta è fondata sulla nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale:

1. regolamento (CEE) n. 1039/71 della Commissione, del 24 maggio 1971, relativo alla determinazione dell'origine di alcuni prodotti tessili⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 749/78⁽⁴⁾;
2. regolamento (CEE) n. 1480/77 della Commissione⁽⁵⁾, relativo alla determinazione dell'origine di alcuni articoli di maglieria, di alcuni indumenti e calzature, modificato dal regolamento (CEE) n. 749/78;
3. regolamento (CEE) n. 749/78 della Commissione, del 10 aprile 1978, relativo alla determinazione dell'origine dei prodotti tessili dei capitoli 51 e da 53 a 62 della tariffa doganale comune, modificato dal regolamento (CEE) n. 2747/79⁽⁶⁾;

considerando che la nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale è stata sostituita dal sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, applicato nella Comunità mediante la nomenclatura combinata;

considerando che la classificazione dei prodotti di cui ai regolamenti (CEE) n. 1039/71, (CEE) n. 1480/77 e (CEE) n. 749/78 precedenti e rientranti nella sezione XI è

adeguata alla nomenclatura combinata dal regolamento (CEE) n. 1364/91 della Commissione⁽⁷⁾;

considerando che è necessario adeguare altresì la classificazione dei prodotti contemplati da detti regolamenti precedenti e non rientranti nella sezione XI della nomenclatura combinata;

considerando che gli adeguamenti alla nomenclatura combinata hanno carattere puramente tecnico e non modificano il campo di applicazione delle norme precedentemente stabilite,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prodotti designati nella colonna 2 della tabella contenuta in allegato sono originari del paese in cui sono avvenute le operazioni di cui alla colonna 3.

Articolo 2

Il termine « valore » utilizzato nell'allegato si riferisce al valore doganale al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati oppure, qualora tale valore non sia noto e non possa essere accertato, il primo prezzo accertabile per tali materiali nel paese in cui si effettua la trasformazione. Il termine « prezzo franco fabbrica » impiegato nell'allegato si riferisce al prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto, previa detrazione delle imposte interne rimborsate o rimborsabili all'esportazione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1991.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 27. 4. 1991, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 113 del 25. 5. 1971, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 101 del 14. 4. 1978, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 2. 7. 1977, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. L 311 del 7. 12. 1979, pag. 18.

⁽⁷⁾ Vedi pagina 18 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Codici NC	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex 1404	Linters di cotone, imbianchito	Fabbricazione a partire dal cotone greggio, il cui valore non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾
ex 3401	Feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di saponi o di detergenti	Fabbricazione a partire da feltri o da stoffe non tessute
ex 3405	Feltri e stoffe non tessute, impregnati spalmati o rivestiti con lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili	Fabbricazione a partire da feltri o stoffe non tessute
ex 4203	Indumenti di cuoio, naturale o ricostituito	Cucitura o unione di due o più pezzi di cuoio naturale o ricostituito
da 6401 a 6405	Calzature	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le tomaie fissate alle suole interne o ad altre parti della suola di cui alla codice NC 6406
ex 9113	Cinturini e braccialetti per orologi, e loro parti, di materie tessili	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Vedi articolo 2 del presente regolamento.